



IL TRIBUNALE DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha emesso il seguente

DECRETO

su ricorso iscritto al n. 6534/2011 RG VG, avverso il provvedimento del Questore di Roma del 15.4.2011 e notificato in pari data con il quale rigettava l'istanza di rilascio di titolo di viaggio ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 251/07, proposto

DA

[REDACTED] nato in Afghanistan, il **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell'Avv. Francesco Precenzano, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

E

QUESTURA DI ROMA in persona, rispettivamente del Questore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuta contumace -

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2011, **[REDACTED]** ha chiesto l'annullamento del decreto di diniego del rilascio del titolo di

viaggio per stranieri emesso dalla Questura di Roma in data 15 aprile 2011 e notificato in pari data.

La Questura di Roma ha decretato nei confronti dell'odierno ricorrente, titolare della protezione sussidiaria, il rifiuto del titolo di viaggio per stranieri sul presupposto che lo stesso aveva nel passato dichiarato false generalità e nel fascicolo non erano presenti documenti di identità tali da compiutamente identificarlo.

Il primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, stabilisce che "Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile", mentre il secondo comma della medesima norma stabilisce che "Quando sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato".

Il ricorrente ha avuto il riconoscimento della protezione sussidiaria dalla competente commissione territoriale ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in data 15.4.2011 con scadenza in data 15 aprile 2011.

Il provvedimento di diniego della Questura di Roma contraddice il provvedimento con cui è stato concesso il permesso di soggiorno e che identifica il richiedente. Inoltre la Questura fa generico riferimento alla dichiarazione di false generalità senza altri riferimenti temporali. Il ricorrente dichiara che ciò era avvenuto prima di richiedere la protezione sussidiaria. Del resto in mancanza di certezze sull'identità del ricorrente

la Commissione non avrebbe potuto concedere la protezione richiesta e la Questura rilasciare il relativo permesso di soggiorno.

La domanda di annullamento del decreto di rifiuto del titolo di viaggio per stranieri deve, pertanto, essere accolta.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.


dichiara illegittimo e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma in data 15 aprile 2011 nei confronti di [REDACTED]

dichiara compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012

Il giudice

[Handwritten signature]



Ritiro copia
AW. PRESENTANO
23-1-2012
[Handwritten signature]